

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G.B. SCORZA"-COSENZA
Prot. 0010836 del 01/12/2023
VII (Uscita)



Distretto Scolastico N° 15
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. B. Scorza"
87100 COSENZA

☎ Centralino 09841861919 - Fax 0984412725

Sito internet www.liceoscorza.gov.it - e-mail csps03000g@istruzione.it

ACCORDO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Liceo Scientifico Statale "G.B. Scorza" con sede in Cosenza Viale Mancini, codice meccanografico CSPS03000G d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal prof. Aldo Trecroci a COSENZA (CS) il 07/12/1957 codice fiscale TRCLDA57T07D086C, domiciliato presso la sede dell'Istituto;

E

il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche – CTC dell'Università della Calabria con sede e domicilio fiscale in Rende, Ponte Pietro Bucci 46C, CAP 87036 (Cod. fiscale 80003950781/ P. IVA 00419160783), "soggetto ospitante" o "istituzione universitaria", rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Anna Maria C. Napoli, nata a San Lorenzo del Vallo (CS) il 23/12/1965, CF NPLNMR65T63H962R

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Dipartimento di Chimica e Tecnologie chimiche quale “soggetto ospitante”, si impegna a seguire n. 15 studenti su ognuno dei due percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicato PCTO), sotto la responsabilità scientifica del prof. De Filpo, per l’Anno Accademico 2023/24 aventi il seguente titolo:

Energia pulita: come produrla in modo efficiente

Tali percorsi prevedono 30 ore, a titolo gratuito, per 15 studenti del liceo scientifico “G.B. Scorza”.

In particolare, per il Percorso “Energia pulita: come produrla in modo efficiente” sono previste 10 ore di attività seminariale e 20 ore di attività laboratoriale.

Art. 2

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) anche in modalità DAD o/e blended;
 - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a. collabora con il docente tutor interno alla valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo (scheda di valutazione studente struttura ospitante, relazione del tutor formativo esterno).
3. Azioni positive dei tutor:
- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche in modalità DaD e/o blended, con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente dell'obbligo proprio di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato anche in modalità DaD e/o blended;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. n. 81/2008;
 - c. designare un docente tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. L'istituzione universitaria si impegna a:
 - a. garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del tutor formativo esterno, la assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. consentire al docente tutor interno di contattare il beneficiario del percorso e il tutor formativo esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario;
 - e. individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

- f. segnalare eventuali infortuni degli studenti, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, e, tempestivamente, all'istituzione scolastica al fine di consentirgli la comunicazione all'istituto assicurativo e l'adempimento degli obblighi connessi;
- g. pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali (c.d. esperti esterni) presenti nell'istituzione universitaria per i necessari raccordi in aula tra i percorsi disciplinari e l'attività formativa esterna nell'istituzione universitaria;
- h. fornire all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno; potrà essere rinnovata previo accordo espresso tra le Parti.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà all'istituzione scolastica e all'istituzione universitaria di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Nulla è dovuto al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale per la stipula della presente convenzione né per il supporto amministrativo contabile.

Le ore di didattica frontale previste nell'ambito del progetto verranno svolte da docenti del soggetto ospitante a titolo gratuito.

Art. 9

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali degli studenti che partecipano alle attività oggetto della presente convenzione e di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le Parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 (come novellato dal d.lgs. 101/2018) con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi previsti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nel rigoroso rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti, in qualità di soggetti istruiti/autorizzati, potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività loro demandata, mantenendo sugli stessi l'obbligo di riservatezza.

Art. 10

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Cosenza.

Dipartimento di Chimica e TC
Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria C. Napoli

Liceo Scientifico "G.B. Scorza"
Il Dirigente Scolastico
Ing. Aldo Trecroci